



Comune di San Daniele del Friuli

Provincia di Udine

*Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari a enti pubblici e privati , comprese
le associazioni*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.8 DEL 28.01.2005

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, di contributi, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a enti pubblici e privati, comprese le associazioni, in ottemperanza della legge 7 agosto 1990, n.241 ed in applicazione dell'art.31 dello Statuto Comunale.

L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici alle persone fisiche è disciplinata dallo specifico regolamento comunale in materia.

ART.2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere ed eventualmente ottenere la concessione dei benefici di cui all'art.1 enti pubblici e privati, comprese le associazioni, di norma residenti ed operanti nel Comune, i quali abbiano finalità e pongano in essere attività culturali, sociali, sportive e ricreative e non perseguano esclusivi fini di lucro.

In casi particolari, l'attribuzione dei benefici di cui all'art.1 può essere disposta a favore di enti pubblici e privati e associazioni, non residenti ed operanti nel Comune, per sostenere specifiche iniziative di interesse comunale o che ne coinvolgano il territorio o a favore di iniziative che abbiano rilievo di carattere provinciale, regionale o nazionale.

L'attribuzione di interventi economici può essere disposta altresì in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative che hanno fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi, ecc.

ART.3 - TIPI DI BENEFICI

Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:

- a) contributi economici;
- b) contributi in natura (uso di strutture, beni o erogazione di servizi concessi in modo gratuito). Di tali prestazioni comunque dovrà essere sempre quantificato l'onere finanziario ed il relativo contributo dovrà figurare nel bilancio dell'associazione;
- c) esoneri o facilitazioni, nel pagamento di oneri dovuti al Comune.

ART.4 - CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Le somme iscritte a bilancio per l'erogazione di contributi ad enti ed associazioni (ivi comprese quelle derivanti dalla locazione gratuita di locali o dell'erogazione di servizi), verranno preliminarmente suddivise secondo i seguenti parametri:

- a) il 25% da suddividersi per le spese ordinarie delle associazioni e per le iniziative interne alle associazioni stesse;
- b) il 50% su progetti di carattere assistenziale ed educativo e sociale presentati dalle associazioni, mediante apposita relazione che metta in evidenza:
 1. il tipo di iniziativa progettata e la sua collocazione nel calendario delle iniziative previste nell'anno;
 2. il coinvolgimento della popolazione, con particolare riguardo alla tipologia della stessa (pre-scolare, studentesca, anziana...) ed al numero delle persone interessate;
 3. costo delle attività e loro specificazione, esame di eventuali precedenti analoghe esperienze;

- c) il 25% da attribuirsi (anche mediante partecipazione alle spese di stampa e pubblicità) a iniziative di carattere turistico e promozionale, da presentarsi secondo le stesse modalità sopra indicate.

ART.5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui al precedente art.1, dovranno essere presentate in bollo; potranno essere presentate in carta semplice ove previsto dalla legge sul bollo.

Il termine per la presentazione delle domande è il 30 giugno di ogni anno solare.

Nel caso di specifiche iniziative, ritenute meritevoli di accoglimento da parte della Giunta Comunale, la domanda di contributo potrà essere presentata anche oltre tale termine.

Le domande dovranno contenere:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita , residenza del legale rappresentante dell'ente o associazione;
- 2) denominazione dell'Ente od Associazione e Statuto se non già acquisito agli atti;
- 3) sede legale dell'Associazione;
- 4) indicazione del settore nell'ambito del quale opera l'Associazione;
- 5) la data e la firma leggibile.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) breve presentazione del tipo di iniziativa o attività o delle ordinarie spese annuali per le quali si richiede il contributo, nella quale sia indicato anche a quale fascia di popolazione la stessa si rivolge (giovani, anziani, ecc.);
- b) indicazione dei costi preventivati;
- c) progetti redatti secondo il precedente articolo 4;
- d) conto consuntivo dell'anno precedente e bilancio dell'anno in corso, qualora il contributo richiesto sia superiore ad Euro 500,00 e rendicontazione per gli importi al di sotto di questa soglia;

Alla domanda potranno essere allegate relazioni, memorie, certificazioni e quant'altro il richiedente riterrà opportuno.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere eventuali integrazioni alla domanda.

ART.6 - MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED IL LORO ESAME

Le domande presentate ai sensi del presente regolamento verranno valutate dalla Giunta Comunale, che deciderà in merito all'ammissibilità delle stesse in relazione ai criteri di cui all'art.4 e deciderà l'ammontare del contributo.

L'ente o associazione beneficiario del contributo dovrà presentare dichiarazione attestante che dall'introito stesso, non si realizzano utili o vantaggi personali del beneficiario e dei suoi congiunti o di soci o dipendenti dell'ente beneficiario, in quanto il contributo serve a coprire i costi sostenuti per realizzare l'iniziativa o a sostegno dell'attività istituzione.

ART.7 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'art. 69 dello Statuto Comunale le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

L'adempimento di cui al presente articolo non è richiesto nel caso di contributi concessi ad enti pubblici o privati di rilevanza nazionale e nel caso di contributi concessi ai sensi dell'art.2 comma 3, nonché ad istituzioni soggette alle norme di contabilità pubblica.

ART.8 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.

Entro quindici giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, dell'adozione dello stesso sarà data notizia al pubblico con apposito avviso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Copia del Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio di Segreteria.

ART.9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'art.6 è di norma il 30 giugno.